

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1968)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI-AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1971

Istituzione di Università statali in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della istituzione di una Università statale nella Regione abruzzese è da anni all'attenzione dell'opinione pubblica interessata. A parte i numerosi disegni di legge presentati in proposito, la legge sul piano di sviluppo per la scuola nel decennio 1959-1969 prevedeva la istituzione di una Università statale nelle regioni che ne erano sprovviste.

Per un complesso di circostanze, che non è il caso qui di ricordare, tutte le ricordate iniziative decaddero senza che il problema fosse risolto.

Nel frattempo le province di Chieti, Pescara e Teramo diedero vita alla Libera univer-

sità abruzzese « G. D'Annunzio » successivamente riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, numero 1007. Tale Università ha un nucleo centrale con la maggior parte delle Facoltà in Chieti-Pescara ed ha una sede staccata in Teramo, dove funzionano le Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche con annesso corso di scienze statistiche.

Il disegno di legge che si propone, articolato in modo da soddisfare le esigenze molteplici e diversamente manifestantisi della popolazione universitaria abruzzese, nonché delle tradizioni culturali e delle necessità

della ricerca scientifica, si può considerare altamente meritorio e soprattutto degno di essere attentamente seguito ed incoraggiato.

Gli enti locali, che sono stati i promotori del disegno di legge, hanno offerto un contributo determinante alla vita dell'istituzione, soprattutto per quanto riguarda la sede, il corpo docente, le biblioteche e l'assistenza.

Attualmente, per le dimensioni e lo sviluppo assunti dalla predetta istituzione universitaria — circostanze queste determinate anche dal crescente favore che essa ha incontrato per l'efficacia dell'azione svolta — i contributi degli enti consorziati non riescono più a soddisfare le esigenze di sviluppo della Libera università.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di provvedere alla soppressione della Libera università degli studi de L'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, della Libera università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia de L'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425. Al loro posto sono istituite le Università degli studi de L'Aquila e l'Università degli studi di Chieti « G. D'Annunzio » con sede in Chieti.

All'articolo 2 il presente disegno di legge dispone che l'Università statale degli studi

de L'Aquila è costituita dalle Facoltà di magistero, ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina e chirurgia. L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia, di architettura, di economia e commercio, di lingue e letterature straniere, di medicina e chirurgia, di giurisprudenza con annessa Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, di scienze politiche con la annessa Scuola di perfezionamento in diritto europeo, e di scienze statistiche demografiche e attuariali. Le Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche demografiche e attuariali hanno sede in Teramo.

In questo modo viene ad essere consacrato il principio al quale si ispiravano anche le precedenti iniziative private di una razionale distribuzione delle Facoltà tra i principali capoluoghi della Regione.

Si dispone, altresì, che il personale insegnante, assistente, amministrativo, di segreteria, di biblioteca, di ragioneria, eccetera è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università nei limiti e con le modalità stabiliti dai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Il patrimonio mobile e immobile delle due suddette Università libere è devoluto alle due Università statali secondo le rispettive sedi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1971-72 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Al loro posto sono istituite le seguenti Università:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi di Chieti « G. D'Annunzio » con sede in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle Facoltà di magistero; di ingegneria; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia; di architettura; di economia e commercio; di lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia; di giurisprudenza con annessa scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale; di scienze politiche con la annessa scuola di perfezionamento in diritto europeo; e di scienze statistiche demografiche e attuariali.

Le Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche demografiche ed attuariali hanno sede in Teramo.

Nella stessa sede può essere nominato un Prorettore.

Art. 3.

I Consigli di amministrazione della libera Università degli studi dell'Aquila, della libera Università « G. D'Annunzio » e del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di cui ai citati decreti presidenziali del 18 agosto 1964, n. 921, 8 maggio 1965, n. 1007, e 25 giugno 1969, n. 425, sono sciolti.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle suddette Università statali, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata al Rettore in carica al momento della entrata in vigore della presente legge, che assume, pertanto, la veste di Commissario governativo.

Tale nomina non potrà avere durata superiore a 3 anni accademici.

Al Commissario governativo dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti è altresì affidato l'incarico di predisporre gli atti necessari affinché la sede staccata di Teramo sia costituita in Università autonoma entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al Commissario è affidato l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nonché alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Del Consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del Consorzio universitario di ogni Capoluogo.

Art. 4.

Ogni commissario governativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenterà al Ministero della pubblica istruzione lo Statuto della Università.

Lo Statuto di ciascuna Università, predisposto dal Commissario governativo coadiuvato dai Consigli di facoltà (o dai Comitati tecnici), sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei professori di una Facoltà appartenente ad una delle due Università statali risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un Comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di facoltà. A tale Comitato saranno aggregati in aggiunta i professori di ruolo.

Il Comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora alla scadenza del triennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà con le stesse modalità e con la stessa durata indicata nel comma precedente.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge ad una Facoltà risultino assegnati Comitati, gli stessi continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del triennio della loro istituzione.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i Presidi delle Facoltà, i Presidenti dei Comitati di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Alle Università statali degli studi dell'Aquila e di Chieti è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di cui alle tabelle A, B, C annesse alla presente legge.

I posti previsti dal comma precedente, esclusi quelli di assistente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università e Istituti di istruzione universitaria.

Art. 7.

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dagli statuti delle due dette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università subordinatamente al giudizio favorevole da parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ed alla osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva carriera è effettuata nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita conservando l'anzianità maturata sia nella predetta qualifica o classe che nel ruolo di provenienza.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale sede sarà conservata almeno per cinque anni, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le suddette norme, che hanno carattere transitorio, sono operanti soltanto nella prima attuazione della legge.

Art. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nelle due Università libere e nell'Istituto universitario di medicina e chirurgia alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1971, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1108.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con

l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale inquadrato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalla tabella « C » annessa alla presente legge, su quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 7.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 e, ai fini del collocamento in ruolo, l'anzianità richiesta è ridotta a metà.

Il personale che ritenga di aver diritto alla applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Al personale di ruolo delle due Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze di una delle predette libere Università e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale delle suddette Università e del suddetto Istituto si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 22, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente ed ausiliario.

Art. 10.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e il predetto Istituto universitario di medicina e chirurgia, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati alla cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni.

Art. 11.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso una delle anzidette Università libere e presso l'Istituto di medicina e chirurgia, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa Facoltà della rispettiva Università statale.

Art. 12.

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette Università libere e dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle due Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei Comuni e delle province dell'Aquila, di Chieti e di Teramo o degli Enti consorziati è mantenuta per le rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle due Università.

Art. 13.

Mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate Università ed il Consorzio univensitario delle rispettive Province e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo consorziale per il funzionamento dell'Università.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 14.

All'onere derivante dall'istituzione dei posti di ruolo di professore e di personale non insegnante di cui alle apposite tabelle A e C annesse alla presente legge, si provvede con i fondi autorizzati dal provvedimento legislativo concernente la riforma dell'ordinamento universitario per quanto riguarda rispettivamente il trattamento economico complessivo del personale docente e gli incrementi da apportare agli organici del personale docente.

Alle esigenze relative al personale assistente da assegnare alle Università degli studi dell'Aquila e di Chieti, secondo l'allegata tabella B, si provvede nell'ambito delle nuove istituzioni di posti di ruolo stabilite con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

All'onere relativo all'erogazione del contributo per spese di funzionamento, relativo all'anno accademico 1971-72, stabilito in lire 1.500 milioni, si provvede per l'anno 1972 con corrispondente riduzione del fondo iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano per ciascuna delle Università statali dell'Aquila e di Chieti le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	6
Facoltà di ingegneria	» »	6
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	9
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	6

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	posti n.	4
Facoltà di architettura	» »	4
Facoltà di economia e commercio	» »	4
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	3
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	5
Facoltà di giurisprudenza	» »	4
Facoltà di scienze politiche	» »	3
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	3

TABELLA B

POSTI DI ASSISTENTI DI RUOLO

Università dell'Aquila:

Facoltà di magistero	posti n.	10
Facoltà di ingegneria	» »	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	14
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10

Università « G. D'Annunzio » di Chieti - Pescara:

Facoltà di lettere e filosofia	posti n.	6
Facoltà di architettura	» »	7
Facoltà di economia e commercio	» »	7
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	7
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10
Facoltà di giurisprudenza	» »	6
Facoltà di scienze politiche	» »	4
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	5

TABELLA C

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Direttore amministrativo — 1 ^a classe	530	—	1
Direttore amministrativo — 2 ^a classe	426	}	1
	387		
Direttore di sezione	307		
Consigliere	257		
	190	3	7

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo

Segretario capo	370	}	1	1
Segretario principale	297			
	255			
	218			
Segretario	178	}	3	5
	160			

Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria

	245	}	17	20
	213			
	183			
Coadiutore	163			
	133			
	120			

Carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie

Direttore di ragioneria di 2 ^a classe	307	}	1	1
Vice direttore di ragioneria	257			
	190			

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie

	Parametro	L'Aquila	Chieti
Ragioniere capo	370	1	—
Ragioniere principale	297 255 218	1	3
Ragioniere	178 160	—	3

Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche

Bibliotecario di 2 ^a classe	307	}	1	1
Bibliotecario	257 190			

Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche

Aiuto bibliotecario capo	370	}	1	—
Aiuto bibliotecario principale	297 255 218			
Aiuto bibliotecario	178 160	}	—	6

Ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati

Tecnico laureato	435	}	8	4
	426			
	387			
	307			
	257			
	218			

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

Tecnico capo	370	}	6	2
	302			
Tecnico coadiutore	260	}	54	18
	227			
	188			
	160			

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

	Parametro	L'Aquila	Chieti
	—	—	—
	245	}	}
	218		
Tecnico	188		
	168		
	143		
	128		

Ruolo organico del personale ausiliario

	165	}	}
Bidello, custode usciere	143		
	133		